

3.2. Si tratta infatti di un problema di salute pubblica ed il consumo di CFC è in questo caso estremamente ridotto. I servizi della Commissione dovrebbero intervenire presso le autorità competenti degli Stati membri perché il processo di registrazione di questo tipo di medicinali venga accelerato non appena saranno modificati i gas propellenti; questo permetterà di ottenere quanto prima le riduzioni previste senza privare i malati dei rimedi indispensabili.

#### B. Altri prodotti

3.3. Per quanto riguarda le deroghe necessarie per altre utilizzazioni essenziali, il Comitato insiste presso la Commissione affinché esse:

- siano inserite in un elenco positivo,
- enumerino i settori d'applicazione definiti « essenziali »,
- siano limitate nel tempo,
- siano il più rare possibile.

#### 4. Riciclaggio delle sostanze

4.1. La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di riciclare e di eliminare le sostanze oggetto del regolamento all'esame, soprattutto i CFC totalmente alogeni e gli halon attualmente esistenti negli impianti industriali o privati nei quali sono stati adoperati anteriormente al protocollo di Montréal.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Michael GEUENICH

### Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme di commercializzazione per alcuni grassi lattieri e non lattieri e per i grassi composti di prodotti vegetali ed animali <sup>(1)</sup>

(92/C 223/20)

Il Consiglio, in data 10 febbraio 1992, ha deciso, in conformità con l'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere, sulla base del rapporto introduttivo del relatore Quevedo Rojo, in data 12 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 maggio 1992, nel corso della 297<sup>a</sup> sessione plenaria, con 50 voti favorevoli, 20 contrari ed 8 astensioni, il seguente parere.

#### 1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato è sostanzialmente d'accordo con la proposta, soprattutto perché assume l'iniziativa di tutelare un prodotto di elevata qualità e del quale vengono prodotte svariate imitazioni con l'intento di approfittare del suo prestigio. Esso considera, inoltre, molto importante offrire al consumatore le massime garanzie e informazioni sull'effettiva natura dei prodotti commercializzati.

1.2. Allo stesso modo, il Comitato intende esprimere il suo interesse affinché si continui, sul sentiero tracciato da tale proposta, ad estendere la tutela ad altri prodotti comunitari mediante la loro definizione a livello della Comunità.

1.3. Sembra opportuno, considerata la portata della proposta, sostituire il suo titolo con il seguente: « proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme di commercializzazione per alcuni grassi di origine lattiera da spalmare, per grassi di altre origini e per le loro miscele ».

<sup>(1)</sup> GU n. C 36 del 14. 2. 1992, pag. 12.

1.4. Il Comitato ritiene che il termine «burro» dovrebbe essere riservato esclusivamente al prodotto ottenuto dal latte o dalla crema con un tenore di materia grassa superiore all'80 % e chiede alla Commissione di stabilire un'altra denominazione per i prodotti con un tenore di materia grassa inferiore, nei quali la materia grassa sia sostituita da acqua o da un'altra sostanza, definendoli per esempio «prodotto di materia grassa lattiera».

## 2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato propone di aggiungere al primo paragrafo dell'articolo 2 la frase seguente:

«Inoltre, si dovranno utilizzare dette denominazioni quando tali prodotti vengono menzionati come ingredienti di altri alimenti di cui formano parte.»

### 2.2. Articolo 4

2.2.1. Il Comitato propone che il testo dell'articolo 4, primo paragrafo, lettera b), venga redatto come segue, in modo da chiarirne il significato:

«Il tenore della materia grassa totale del prodotto finito prima che venga spedito dall'industria fabbricatrice, per i prodotti di cui all'allegato 2, aventi un tenore di materia grassa inferiore all'80 %.»

2.2.2. Secondo il Comitato, il primo paragrafo, lettera d), dell'articolo 4 potrebbe essere soppresso, considerando che si riferisce a prodotti la cui materia grassa è totalmente di origine lattiera, in quanto il tenore di materia grassa totale viene indicato in base al disposto del primo paragrafo, lettera b), del medesimo articolo.

2.2.3. Paragrafo 2: il Comitato propone di includere tale paragrafo nell'allegato 2.

2.2.4. Paragrafo 3: a parere del Comitato andrebbe indicato concretamente ciò che s'intende per varietà e origine e la loro possibile relazione con i concetti definiti nelle proposte di regolamento relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ed alla certificazione delle caratteristiche specifiche dei prodotti alimentari.

### 2.3. Articolo 5

2.3.1. Paragrafo 2: il Comitato propone di completare tale paragrafo con la frase seguente:

«Dette indicazioni dovranno comparire nei documenti commerciali che accompagnano i prodotti quando si presentano non imballati.»

2.4. Il Comitato propone di depennare il secondo paragrafo dell'articolo 7.

2.5. Al fine di chiarirne il significato, il Comitato propone di modificare come segue l'articolo 10:

«Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, le pertinenti misure sono adottate, a seconda dei casi:

- secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68,
- secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66,
- applicando congiuntamente entrambe le procedure summenzionate.»

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Michael GEUENICH

## ALLEGATO

(Articolo 43, 4° comma, del regolamento interno)

Nel corso della discussione i seguenti emendamenti sono stati respinti:

### Punto 1.4

Si propone di sopprimerlo.

### Motivazione

In seguito alle nuove esigenze e alle innovazioni produttive è aumentata la produzione di burro con un tenore di materia grassa lattiera del 60 % o del 40 %. A tali prodotti non va tolta la denominazione «burro», purché figurino chiaramente sull'imballaggio il tenore di materia grassa lattiera.

### Esito della votazione

Voti favorevoli: 21, voti contrari: 45, astensioni: 2.

### Punto 1.4

Sopprimere il punto.

*Motivazione*

Il burro (tenore di materia grassa superiore all'80 %), dovrebbe ovviamente venir chiamato « burro ». Per la medesima ragione tuttavia anche il burro semigrasso dovrebbe chiamarsi « burro semigrasso » e non, come chiede il relatore, « prodotto semigrasso d'origine lattiera ».

Chi potrebbe altrimenti sapere che il « prodotto semigrasso d'origine lattiera » può essere anche « burro semigrasso »?

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 21, voti contrari: 45, astensioni: 2.

Sopprimere l'attuale punto 1.4 e sostituirlo con il testo che segue:

Il Comitato ritiene che il burro di fabbricazione tradizionale, ottenuto a partire dal latte o dalla crema con un tenore di materia grassa superiore all'80 %, dovrebbe essere oggetto di una protezione specifica, in base all'articolo 4 sull'etichettatura e/o all'articolo 6 sulla fissazione degli standard qualitativi.

*Motivazione*

La definizione di burro proposta dal punto 1.4 è troppo restrittiva per due ragioni:

1. Essa impedisce praticamente tutte le possibilità d'evoluzione del processo di fabbricazione del burro e, conseguentemente, impedisce d'integrare in tale settore le future innovazioni tecnologiche; infatti, mantenendo inalterate le qualità intrinseche del prodotto (tenore di materia grassa d'origine lattiera) si può pensare di migliorarne la qualità e la competitività (migliore spalmabilità, per esempio) e precisamente, aggiungendovi altre sostanze, nei limiti, certo, in cui queste ultime non abbiano lo scopo di sostituirsi alla materia grassa stessa.

2. Essa preclude al produttore tutte le possibilità di diversificazione sulla base dell'immagine positiva del termine « burro »; in parole semplici, sarebbe d'ora in poi impossibile commercializzare prodotti derivati dal burro con denominazioni come « semi-burro » o « tre quarti di burro » definite dalla proposta di regolamento in esame. Una tale possibilità di diversificazione esiste già per i prodotti lattieri (latte « semiscremato », « latte scremato ») senza che l'immagine del latte o le sue qualità peculiari ne abbiano sofferto e senza che ciò abbia indotto in confusione il consumatore (nella fattispecie, il regolamento impone di indicare sempre sul prodotto il tenore di materia grassa lattiera). In questa prospettiva, esiste un vero settore di consumo confermato dall'evoluzione della domanda sul mercato.

L'apertura del settore della materia grassa lattiera ai prodotti alleggeriti è quindi auspicabile, se non si vuole compromettere l'obiettivo del regolamento che è quello di sostenere i produttori valorizzandone la produzione.

3. È del tutto legittima la volontà di proteggere il « burro tradizionale » e ciò potrebbe essere conseguito nel quadro del regolamento, come indica la presente proposta di modifica.

Tuttavia è assolutamente necessario che la definizione della parola « burro » usata da sola sia abbastanza generale da permettere al settore di adattarsi. La definizione ripresa nella proposta di regolamento è d'altronde quella del codex.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 28, voti contrari: 44, astensioni: 4.

Aggiungere un nuovo punto 2.6, così formulato:

« Allegato II, B e C

Nell'allegato II, B e C vengono definiti illegali i prodotti che hanno un tenore di grassi lattieri compreso tra il 3 % ed il 15 %; ciò impedirebbe la vendita di prodotti, attualmente in commercio, con un tenore di grassi del 10 %, cosa che è inaccettabile e va modificata. »

*Motivazione*

La Commissione ha dichiarato nel corso della riunione della sezione che ciò era dovuto ad ignoranza e che non si intendeva mettere fuori legge prodotti esistenti in alcuni Stati membri. Ad ogni modo, dobbiamo nel nostro parere menzionare esplicitamente la questione. Scovare errori del genere costituisce uno dei compiti utili che il Comitato svolge a vantaggio dei cittadini.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 27, voti contrari: 27, astensioni: 18.

Aggiungere un nuovo punto 2.7, così formulato:

« In via più generale, tali fasce proibite riducono le possibilità di scelta del consumatore e limitano lo sviluppo dei prodotti. Risultano perciò improprie in un mercato unico creato per migliorare le scelte dei consumatori, eliminando le barriere artificiali. »

*Motivazione*

Ovvia. Il mercato unico dovrebbe rimuovere le barriere esistenti e non crearne di nuove come la proposta in esame tende a fare.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 17, voti contrari: 40, astensioni: 13.

**Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'istituzione di un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre<sup>(1)</sup>**

(92/C 223/21)

Il Consiglio, in data 22 aprile 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Pricolo il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale in data 27 maggio 1992 ha adottato all'unanimità, nel corso della 297<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato condivide pienamente i motivi che hanno indotto la Commissione a presentare la proposta che prevede — in favore dei dipartimenti d'oltremare (DOM) nonché delle isole Canarie, Madera e Azzorre — un regime di aiuti più incentivanti per la costituzione ed il primo funzionamento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.

2. In effetti, il principio della differenziazione degli aiuti in funzione delle particolari situazioni strutturali delle varie regioni della Comunità dev'essere ormai riconosciuto come una « costante irrinunciabile » della politica delle strutture agrarie.

L'obiettivo dell'attenuazione, se non dell'eliminazione, delle disparità strutturali e, quindi, della coesione economica e sociale, è perseguibile attraverso l'applicazione di parametri differenziati, per tener appunto conto dei vari fattori che ostacolano lo sviluppo economico e produttivo delle aree sfavorite come di quelle ultraperiferiche della Comunità.

3. Le disposizioni concernenti le associazioni di produttori e le relative unioni — sia quelle contenute nel regolamento, a carattere orizzontale, (CEE) n. 1360 del

Consiglio del 19 giugno 1978, poi modificato dal regolamento (CEE) n. 3808 del 12 dicembre 1989, sia quelle contenute nel regolamento n. 3687 del Consiglio del 28 novembre 1991 relative al settore della pesca — hanno lo scopo di ovviare alle carenze strutturali che si registrano a livello della concentrazione dell'offerta e dell'adattamento della produzione alle esigenze del mercato.

E queste difficoltà si manifestano in maniera più accentuata, a volte esasperata, proprio nelle zone più isolate e insulari della Comunità, sicché per esse vi è l'esigenza di uno sforzo maggiore — economico e finanziario — per far fronte al problema dell'elevatissimo numero di aziende di piccole dimensioni inadeguatamente organizzate.

4. Il Comitato si compiace, quindi, per l'iniziativa assunta dalla Commissione, anche perché essa viene a realizzare un quadro normativo derogatorio omogeneo in tema di associazioni di produttori nel settore della pesca. Va ricordato, infatti, che le decisioni del Consiglio del 26 giugno 1991, concernenti i programmi Poseican (isole Canarie) e Poseima (Azzorre e Madera) hanno già sancito il principio che per queste isole deve applicarsi un regime di aiuti potenziato per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

<sup>(1)</sup> GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 13.